

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 41

Riunione del 29 Aprile 2009

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-Relatore
- Avv. Claudio Zander - Componente

30.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- RICCI ALBERTO - Tesserato Dirigente

Svolgimento del procedimento

Con relazione ex art. 72 Reg Giur. la Procura Federale Fipav deferiva, con atto di incolpazione regolarmente ricevuto in data 28/02/2009, il tesserato RICCI ALBERTO "per aver iscritto al campionato Under 14 femminile una squadra di pallavolo della società ASD Scuola di Pallavolo Robur Massa senza averne titolo e senza essere dirigente delle suddetta società, apponendo una firma apocrifa al posto del Sig. Ricci Romolo Enzo in violazione dell'art. 13 dello Statuto Federale e dell'art. 19 comma 2 lett. A del RAT".

La CGN deliberava di procedere al giudizio ai sensi dell'art. 73, comma 2, R.G., disponendo la convocazione dell'inculpato per la riunione del 29/04/2009.

A detta riunione erano presenti il sostituto procuratore federale, Avv. Mario Tobia, e l'inculpato.

La Procura federale insisteva per l'irrogazione della sanzione della sospensione per giorni venti (20) rilevando, tuttavia, come durante le indagini fosse emerso che la firma apposta dall'inculpato non era una firma apocrifa bensì era la firma propria dell'inculpato medesimo il quale pertanto avrebbe apposto, senza averne titolo, la propria firma in nome e per conto del signor Ricci Romolo Enzo, legale rappresentante della ASD Scuola di Pallavolo Robur Massa, neo costituita società nata dalla scissione della società madre ASD Nuova Robur Massa di cui l'inculpato era ed è legale rappresentante.

Sia la Procura che l'inculpato, evidenziavano poi che il Ricci aveva apposto la propria firma con il consenso espresso del presidente della ASD Scuola di Pallavolo Robur Massa il quale, proprio l'ultimo giorno utile per iscrivere la squadra al torneo, era impossibilitato per motivi di lavoro e che il Signor Alberto Ricci avrebbe fatto presente la circostanza al comitato Provinciale di Massa Carrara senza, tuttavia, ottenere risposta alcuna.

Considerato pertanto, che nella condotta posta in essere dal deferito non può ritenersi vi sia stato alcun intento fraudolento, che l'apposizione della firma non ha avuto conseguenza alcuna sul regolare svolgimento del campionato e che le atlete della ASD Scuola Pallavolo Robur Massa hanno, comunque, potuto partecipare regolarmente al campionato.

PQM

La Commissione giudicante Nazionale applica al tesserato Alberto Ricci, Presidente della ASD Nuova Robur Massa, la sanzione dell'ammonizione con diffida.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 7 maggio 2009